

N. R.G. 4224/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
 Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione Collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Maria Angela Marchesiello	Presidente
dott. Vincenzo Paolo Depalma	Giudice
dott.ssa Francesca Perrone	Giudice Relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.10.2018, nel procedimento per reclamo iscritto al n. r.g. 4224/2018 promosso da:

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXXXX~~) con il patrocinio dell'avv. PROCACCIO PIERANGELO, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. PROCACCIO PIERANGELO

RECLAMANTE

contro

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~ (C.F. ~~XXXXXXXXXXXX~~) con il patrocinio dell'avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~ dall'Avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~, elettivamente domiciliata presso il difensore avv. ~~XXXXXXXXXXXX~~

RECLAMATO

ha emesso la seguente

ORDINANZA

Con ricorso ex art. 669 terdecies cpc tempestivamente depositato, ~~XXXXXXXXXXXX~~ proponeva reclamo avverso l'ordinanza n. 2208/2018 emessa in data 30.05.2018 con la quale l'intestato Tribunale in composizione monocratica aveva rigettato il ricorso d'urgenza proposto da esso istante contro l'~~XXXXXXXXXXXX~~ diretto ad ottenere la cancellazione della segnalazione presso la Centrale Rischi Crif.

A sostegno del reclamo, il ~~XXXXXXXXXXXX~~ sosteneva che il Giudice della prima fase aveva erroneamente ritenuto valida la comunicazione del preavviso ai sensi dell'art. 4 comma 7 codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti approvato dal Garante della Privacy nonché dell'art. 125 comma 3 TUB in quanto la prova versata in atti dalla banca non era sufficiente a garantire l'effettiva ricezione da parte del destinatario. Ribadita inoltre la sussistenza del periculum, instava per l'accoglimento del reclamo.

Regolarmente costituitasi in data 18.10.2018, la ~~XXXXXXXXXXXX~~ chiedeva il rigetto del reclamo deducendo l'insussistenza sia del *fumus boni iuris*, per avere correttamente avvisato il proprio

dei soggetti inaffidabili, sarà inevitabile che il soggetto, una volta che la segnalazione è avvenuta, non potrà più accedere al credito con conseguente pregiudizio che assume il carattere della irreparabilità nel caso di necessità di accedere ai finanziamenti per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale (cfr sul punto ordinanza Tribunale di Belluno del 20.02.2018 e Tribunale di Napoli del 01.12.2017).

Deve pertanto concludersi per la sussistenza nel caso specifico anche del periculum non potendosi escludere detto presupposto per il semplice decorso del tempo dal momento in cui la segnalazione è stata effettuata perché il danno può ragionevolmente verificarsi in un momento successivo al compimento della segnalazione illegittima, quando il soggetto segnalato si dovesse trovare in concreto nella necessità di dover nuovamente ricorrere al mercato del credito, come è effettivamente avvenuto nel caso che qui interessa alla luce del diniego opposto dalla finanziaria "~~XXXXXXXXXX~~" rilasciato in data 16.02.2018.

La sussistenza di entrambi i presupposti impone l'accoglimento del reclamo con riforma dell'ordinanza impugnata e conseguente ordine di cancellazione del nominativo del reclamante dalla centrale CRIF.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. mod. (scaglione indeterminabile, bassa complessità, valori minimi in ragione della semplicità delle questioni affrontate, ad esclusione, sia per il primo che per il presente giudizio, della fase istruttoria non essendo stata svolta la relativa attività).

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, sul reclamo proposto da ~~XXXXXXXXXX~~ contro ~~XXXXXXXXXX~~ S.P.A. ed iscritto al N.R.G. 4224/2018, così provvede:

- accoglie il reclamo e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza n. 2208/2018 emessa in data 30.05.2018 dall'intestato Tribunale in composizione monocratica, ordina ad ~~XXXXXXXXXX~~ di provvedere alla immediata cancellazione del nominativo del reclamante ~~XXXXXXXXXX~~ dal S.I.C. del CRIF;
- condanna parte reclamata al pagamento in favore di parte reclamante delle spese di lite che si liquidano, per la prima fase, in euro 145,50 per spese vive ed euro 1.823,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forf. al 15% e, per il presente giudizio, in euro 174,00 per spese vive ed euro 1.823,00 per compensi professionali oltre iva, cpa e rimborso forf. al 15%, il tutto da versarsi in favore del difensore che si è dichiarato antistatario sia per la prima che per la seconda fase di giudizio.

Così deciso in Foggia all'esito della camera di consiglio del 19.10.2018.

Il Giudice relatore

dott.ssa Francesca Perrone

Il Presidente

dott.ssa Maria Angela Marchesiello